



CITTÀ DI OLEGGIO  
PROVINCIA DI NOVARA  
**REGOLAMENTO LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

A/

**ART. 1**

Il Comune riconosce tutte le libere ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI e garantisce la loro autonomia.

**ART. 2**

E' istituito, presso la Segreteria Generale del Comune, l'Albo delle ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO.

**ART. 3**

Possono essere iscritte nell'Albo di cui sopra le ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI, previa richiesta da parte delle stesse, **che abbiano sede** ed operino nel territorio oleggese senza fini di lucro nei settori: sociale, culturale e sportivo.

**ART. 4**

La richiesta di iscrizione deve essere presentata in forma scritta al Sindaco. Essa deve indicare:

- A) IL SETTORE DI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE;
- B) LE FINALITA' PERSEGUITE;
- C) LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA

L'Istanza deve essere corredata di:

- A) STATUTO O ATTO COSTITUTIVO
- B) COPIA DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE QUELLO IN CUI SI PRESENTA L'ISTANZA DI ISCRIZIONE

**ART. 5**

L'Iscrizione all'Albo di cui sopra costituisce la CONDITIO SINE QUA NON per ottenere eventuali contributi, da parte del Comune, a sostegno delle iniziative promosse dall'ASSOCIAZIONE, nonché per utilizzare le strutture o i servizi comunali e per partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari (in maniera esclusivamente consultiva, senza diritto di voto) qualora vengano discussi argomenti attinenti al settore in cui l'ASSOCIAZIONE o l'ORGANIZZAZIONE esplica la propria attività.



CITTÀ DI OLEGGIO  
PROVINCIA DI NOVARA

*ART. 6*

Il Comune assicura l'uguaglianza di trattamento tra le ORGANIZZAZIONI E/O ASSOCIAZIONI iscritte nell'Albo di cui sopra.  
L'esame delle richieste dalle stesse avanzate all'Amministrazione Comunale avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione, stabilito dalla data di arrivo al Protocollo comunale, nonché dal numero assegnato.  
Stesso criterio sarà utilizzato per stabilire la precedenza in caso di istanze, non accoglibili contestualmente, aventi il medesimo oggetto.

*ART. 7*

Le scelte amministrative che inducono o possono produrre effetti diretti sulle attività delle ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI iscritte all'Albo devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

*ART. 8*

Qualora l'Associazione perda i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo (perseguimento di fini non di lucro in ambito sociale), l'Amministrazione ne disporrà la cancellazione.

*ART. 9*

Sia l'iscrizione che la cancellazione saranno disposte con provvedimento deliberativo adottato dalla Giunta Comunale.